

COMUNE DI PALU'

PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 07/05/2012

Art.1 **Generalità e Finalità**

1. Il presente Regolamento detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Scopo di questa istituzione è favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità..
3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale del Paese, sui temi e i problemi che riguardano le varie esigenze che provengono dal mondo giovanile.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie:
 - Politica ambientale e della salute;
 - Sport e tempo libero;
 - Giochi;
 - Rapporti con l'Associazionismo;
 - Cultura e Spettacolo;
 - Pubblica Istruzione;
 - Assistenza ai Giovani e agli Anziani;

Art. 2 **Elettorato attivo e passivo**

1. Possono essere eletti consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e delle classi I –II – III della scuola secondaria di primo grado, residenti nel nostro comune.
2. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni frequentanti le stesse classi residenti nel nostro comune.

Art. 3 **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche.
2. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità, e con le procedure simili a quelle seguite per il Consiglio Comunale del paese.

Art.4 **Modalità di funzionamento**

1. Le decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate da un funzionario del Comune (o suo delegato), che assiste alla seduta, e sottoposte all'Amministrazione Comunale.
2. La stessa entro trenta giorni dal ricevimento dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con voto unanime, potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all'O.D.G. dello stesso un preciso argomento per la relativa discussione.

Art. 5
Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 5 Consiglieri.
2. Gli eletti durano in carica 3 anni.
3. I consiglieri eletti dovranno dimettersi dall'incarico, una volta conseguita la licenza media.
4. Il consigliere dimissionario verrà sostituito dall'alunno risultante il primo dei non eletti nella lista presentata

Art. 6
Modalità di elezione

1. La data delle elezioni è resa nota con almeno 20 giorni di anticipo ed è scelta d'intesa con l'Amministrazione Comunale, preferibilmente in orario extra scolastico.
2. Le candidature vengono presentate in modo libero presso la segreteria del Comune; è ammessa l'autocandidatura.
3. La campagna elettorale si svolgerà nei tre giorni precedenti la data stabilita per le elezioni.
4. Verrà nominato dal Sindaco del Comune di Palù un seggio elettorale composto da tre persone con funzioni specifiche di Presidente, scrutatore e segretario.
5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il numero dei candidati non può essere inferiore a 7.
6. Il materiale necessario per le elezioni viene distribuito e ritirato dall'Amministrazione Comunale.
7. Sono eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei ragazzi i più votati risultanti dal computo delle preferenze. A parità di preferenze viene eletto il ragazzo/ragazza più giovane.
8. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi a cura della commissione elettorale, che controlla i voti, li scrive su un tabellone e proclama i candidati eletti.

Art. 7
Prima seduta

1. Entro i quindici giorni successivi, su convocazione del Sindaco del Consiglio Comunale, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 8
Elezione del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

1. Alla prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà procedere, nel suo seno e a scrutinio segreto, all'elezione del Sindaco, che riveste allo stesso tempo anche la carica di Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Sarà eletto Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi colui che alla prima votazione riporterà la maggioranza assoluta dei voti.
3. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse il quorum previsto per l'elezione a Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi si procederà a successiva votazione. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il quorum previsto per l'elezione si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti viene eletto il più giovane.

Art. 9
Programma del Sindaco

1. Ogni candidato alla carica di Sindaco deve presentare ed illustrare, nella prima seduta di Consiglio, il suo programma di lavoro, prima del voto.

Art. 10

Funzioni del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

1. Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in quanto Presidente del Consiglio stesso avrà il compito, di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute.

Art. 11

Riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi di norma 4 volte all'anno.
 2. Si riunirà per iniziativa e su richiesta del Sindaco, o di almeno 3 componenti il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
 3. La sede del Consiglio è l'aula Municipale.
 4. La prima seduta, al fine di favorire la partecipazione dei Ragazzi potrà svolgersi anche in un luogo diverso.
- Alle riunioni possono partecipare soggetti esterni, insegnanti, ragazzi delle classe prima, seconda, terza elementare su argomenti di loro interesse o per sensibilizzarli all'esperienza.

Art. 12

Surroga

1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti, mediante scorrimento della lista .

Art. 13

Modalità per favorire la partecipazione

1. L'amministrazione comunale si renderà disponibile per favorire il confronto fra "eletti" ed "elettori".
2. Nell'ottica di favorire senso di responsabilità nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi un budget annuo, stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, in base alla propria capacità di spesa. La destinazione di queste somme sarà oggetto della campagna di sensibilizzazione di cui all'art. 6, punto 4. Successivamente all'elezione sarà il Consiglio stesso a deliberare l'utilizzo del fondo stesso col solo vincolo dell'attinenza alle aree tematiche elencate all'art. 1, punto 5.
3. I documenti comprovanti le spese deliberate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno liquidati da parte dell'ufficio ragioneria del Comune.

Art. 14

Adempimenti

1. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore da portare a tracolla della spalla destra.
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Ragazzi presta promessa davanti al Sindaco del Paese di adempiere ai doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze.

Art. 15
Norme transitorie e finali

1. L'attività di supporto agli organi previsti dal presente Regolamento è svolta dallo stesso Ufficio preposto al funzionamento del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale.
2. Viene assicurata da parte dell'Amministrazione Comunale la copertura delle spese per la costituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. In sede di prima applicazione il Sindaco del Consiglio Comunale può determinare scadenze temporali diverse per la formazione delle liste del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e alle leggi vigenti.